

# I NUOVI OIC E IL LORO IMPATTO SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

**dott. Mauro Nicola**



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Novara

---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

2


## Bilancio d'esercizio e correlati adempimenti dichiarativi

---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Bilancio di esercizio: le novità


3



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Bilancio di esercizio: le novità

4



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Bilancio di esercizio: le novità

5

*Decorrenza novità*

ENTRATA IN VIGORE NUOVE DISPOSIZIONI: 1° gennaio 2016



Le nuove disposizioni si applicano ai Bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2016

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Bilancio di esercizio: le novità

6

*La decorrenza: esempio*

SOCIETÀ ROSSI SRL



ESERCIZIO 01.07.2015 – 30.06.2016

NO  
Novità D.Lgs. 139/2015

FATTO DI GESTIONE: 02.02.2016  
RILEVO SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI?




NO!

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Bilancio di esercizio: le novità

7

*Il ruolo dei principi contabili*



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Bilancio di esercizio: le novità

8

*I nuovi OIC*



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Bilancio di esercizio: le novità

9

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI PUBBLICATI IL 22.12.2016
OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
OIC 10 Rendiconto finanziario
OIC 12 Composizione e schemi del Bilancio d'esercizio
OIC 13 Rimanenze
OIC 14 Disponibilità liquide
OIC 15 Crediti
OIC 16 Immobilizzazioni materiali
OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
OIC 18 Ratei e risconti
OIC 19 Debiti

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Bilancio di esercizio: le novità

10

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI PUBBLICATI IL 22.12.2016
OIC 20 Titoli di debito
OIC 21 Partecipazioni
OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
OIC 25 Imposte sul reddito
OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 28 Patrimonio netto
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
<b>OIC 32 Strumenti finanziari derivati (NUOVO)</b>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Bilancio di esercizio: le novità

11

È ancora attesa la pubblicazione del principio contabile OIC 11 «Bilancio d'esercizio, finalità e postulati»



Il principio si soffermerà sui nuovi principi di rilevanza e di prevalenza di sostanza sulla forma!

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Bilancio di esercizio: le novità

12

*Le novità e il Fisco*

Novità introdotte con il D.Lgs. N.139/2015



Ad oggi (gennaio 2017) ancora nessuna previsione in tema di determinazione del reddito d'impresa!

ATTENZIONE!



RISCHIO DOPPIO Bilancio!!

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Bilancio di esercizio: le novità

13

«Caos» Bilanci



Possibile slittamento termine presentazione dichiarazione Ires e Irap



Con il decreto Milleproroghe sarà probabilmente previsto un rinvio al 15 ottobre 2017

**ATTENZIONE!** Dato aggiornato al 01.02.2017

STUDIO DR. MAURO NICOLA


14

## IL NUOVO BILANCIO «SU MISURA»

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il nuovo Bilancio «su misura»

15



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il nuovo Bilancio «su misura»

16

<b>MICRO IMPRESE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stato patrimoniale</li> <li>▪ Conto economico</li> </ul>
<b>PICCOLE IMPRESE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stato patrimoniale</li> <li>▪ Conto economico</li> <li>▪ Nota integrativa</li> </ul>
<b>GRANDI IMPRESE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stato patrimoniale</li> <li>▪ Conto economico</li> <li>▪ Nota integrativa</li> <li>▪ Rendiconto finanziario</li> <li>▪ Relazione sulla gestione</li> </ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA



## Il nuovo Bilancio «su misura»

17

### LE MICRO-IMPRESE



Imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

- totale **attivo** dello stato patrimoniale: **175.000 euro**;
- **ricavi**: **350.000 euro**;
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il nuovo Bilancio «su misura»

18

Art. 2435-bis cod. civ.  
Bilancio abbreviato



Stessa formulazione



Art. 2435-ter cod. civ.  
Bilancio per le micro-imprese

Stessi dubbi interpretativi!

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il nuovo Bilancio

19

*Rendiconto finanziario: nuovo documento obbligatorio di Bilancio*

RENDICONTO FINANZIARIO	
➤ Micro-imprese	NO
➤ Impese che redigono il Bilancio in forma abbreviata	NO
➤ Imprese che redigono il Bilancio d'esercizio ordinario	SI

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il nuovo Bilancio «su misura»

20

### Articolo 2425-ter cod. civ.:

- ✓ Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il Bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- ✓ devono essere individuati i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività **operativa**, da quella di **investimento** e da quella di **finanziamento**;
- ✓ è prevista l'**autonoma indicazione delle operazioni finanziarie con i soci**.

Per tutto quanto non previsto dall'art. 2425 ter cod. civ., è necessario far riferimento all'OIC 10

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il nuovo Bilancio «su misura»

21

### *Nuova tassonomia di Bilancio*

Nuova tassonomia XBRL PCI2016-11-14 per il deposito dei Bilanci al 31.12.2016

Tiene conto delle novità in materia di Bilancio per le micro-imprese.

Prevede anche il Rendiconto Finanziario tra i prospetti obbligatori di Bilancio.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

22

## IL NUOVO BILANCIO

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il nuovo principio di rilevanza

23

Principio di rilevanza  
Art. 2423 co. 4 c.c.



Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

MA

Rimangono comunque fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

Le società devono illustrare nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il nuovo principio di rilevanza

24

PRINCIPIO DI RILEVANZA	
	TROVA APPLICAZIONE?
Processo di rilevazione dei fatti di gestione	No
Processi di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Si (se gli effetti sono irrilevanti);</li> <li>➤ No se la somma di piccoli valori conduce ad effetti significativi.</li> </ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

25

Articolo 2423-bis c.c.	
Prima della modifica	Dopo la modifica
<p>“1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.</p>	<p>“1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, <del>nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.</del></p> <p>1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.</p>

Il principio è stato quindi **reformulato**, chiarendo che il concetto di “sostanza” va riferito al contratto o all’operazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Stato patrimoniale: novità

26

- No capitalizzazione **costi di ricerca**.
- Non capitalizzazione **costi di pubblicità**.
- Eliminati i **conti d’ordine**.
- Nuova disciplina **azioni proprie**.
- Nuova informativa **strumenti derivati**.
- Voci di dettaglio rapporti con **imprese sorelle**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Conto economico: le novità

27

- Eliminata la **sezione straordinaria** del conto economico.
- Nuove sottovoci per le rivalutazioni e svalutazioni degli strumenti finanziari **derivati**.
- Specifiche voci di dettaglio per i rapporti con le **imprese sorelle**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Nota integrativa: le novità

28

- Nuova informativa in tema di **impegni, garanzie e passività** potenziali (a seguito dell'eliminazione dei **conti d'ordine** dallo stato patrimoniale).
- Eliminata l'informativa sulla composizione delle voci **straordinarie** del conto economico → si chiede, però, l'indicazione dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo **di entità o incidenza eccezionali**.
- Ampliata l'informativa relativa ai rapporti tra società, **amministratori e sindaci**.
- Altre novità sono conseguenti alle modifiche dei prospetti contabili e ai nuovi principi di rilevazione e valutazione introdotti.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## La nota integrativa e le micro-imprese

29

VA REDATTA LA NOTA INTEGRATIVA?	
Bilancio ORDINARIO	SI
Bilancio ABBREVIATO	SI
Bilancio MICRO-IMPRESE	NO, se in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni di cui a numeri 9 e 16 dell'articolo 2427 c.c.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Nuovi criteri di valutazione

30

### *Il metodo del costo ammortizzato*

Le immobilizzazioni rappresentate da titoli



Possano essere valutate secondo il principio del costo ammortizzato solo ove applicabile.

I crediti e i debiti




Sono sempre rilevati in Bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del loro presumibile valore di realizzo.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Le poste in valuta

31


Con il decreto legislativo in commento viene altresì modificato il punto 8-bis) dell'articolo 2426 c.c., al fine di rendere più esplicito il fatto che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del Bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria.



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il metodo del patrimonio netto

32



STUDIO DR. MAURO NICOLA



33

## IL MAGGIOR TERMINE DI 180 GIORNI

STUDIO DR. MAURO NICOLA

### Il maggior termine di 180 giorni

34

#### Le condizioni per beneficiare del maggior termine

Presenza di apposita previsione statutaria

+

Presenza **circostanze** che giustificano la dilazione  
oppure


**Redazione Bilancio consolidato**

**Obbligo di segnalare, nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa), le motivazioni che hanno giustificato la dilazione.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il maggior termine di 180 giorni

35



- Le novità trovano applicazione, **per la prima volta**, nei Bilanci al 31.12.2016.
- I **principi contabili nazionali** sono stati aggiornati soltanto il 22 dicembre 2016.
- I dati dei Bilanci al **31.12.2015** dovranno essere rielaborati per garantire la comparabilità.
- Il Legislatore fiscale non ha ancora fornito le necessarie indicazioni per la **quantificazione delle imposte**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il maggior termine di 180 giorni

36



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il maggior termine di 180 giorni

37

### PROCEDURA DA SEGUIRE

1. Verificare se lo statuto prevede la possibilità di beneficiare del maggior termine.
2. Gli amministratori deliberano il rinvio.
3. Gli amministratori indicano nella relazione sulla gestione i motivi della dilazione.
4. Il collegio sindacale verifica i motivi.
5. I soci approveranno i motivi della dilazione nell'assemblea che approva il Bilancio.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

IPSOA Scuola di formazione



Per approfondire...

 Wolters Kluwer

39

Adempimenti — Approvazioni — Bilancio ordinario

Chi	Scade il...	Procedure e Sanzioni
<p><b>Guarda "I corti di InPratica"</b></p> <p><b>Approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni</b></p> <p><a href="#">L'adempimento</a> <a href="#">Il caso</a></p> <p>L'assemblea ordinaria è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio ordinario.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b></p> <p>Società di capitale, cooperative <i>art. 2429, 1 comma, c.c.</i></p>	<p>L'approvazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</li> <li>- entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in caso di:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) società tenute alla redazione del bilancio consolidato;</li> <li>b) presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Procedura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>30 giorni</b> prima dell'assemblea gli amministratori approvano il progetto di bilancio</li> <li>- <b>30 giorni</b> prima dell'assemblea gli amministratori consegnano il bilancio al collegio sindacale o al revisore</li> <li>- <b>15 giorni</b> precedenti alla data dell'assemblea i sindaci e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti devono depositare la loro relazione salvo rinuncia ai termini</li> <li>- <b>15 giorni</b> precedenti alla data dell'assemblea e finché viene approvato il bilancio resta depositato presso la sede della società.</li> </ul>
<b>Soluzioni</b>	Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ( <i>Guide - Bilancio e Principi Contabili</i> )	
<b>Casi risolti</b>	Approvazione del Bilancio entro il maggior termine ( <i>Esperto - Fisco</i> )	
<a href="#">Continua</a>		

STUDIO DR. MAURO NICOLA

40

## I NUOVI OIC

STUDIO DR. MAURO NICOLA

41

## OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

STUDIO DR. MAURO NICOLA

### Eliminazione area straordinaria

42

#### NOVITÀ CONTO ECONOMICO

Eliminata la sezione straordinaria!



#### NOVITA' NOTA INTEGRATIVA

Comma 1, punto 13, articolo 2427 c.c.

Vecchia formulazione	Nuova formulazione
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;	13) <u>l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;</u>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Eliminazione area straordinaria

43

L'area straordinaria prima della riforma

Definizione OIC12



Rileva la fonte del conto o del provento.



La fonte deve essere estranea all'attività ordinaria della società.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Eliminazione area straordinaria

44

Dopo la riforma

Definizione D.Lgs.  
139/2015



Nella nota integrativa devono essere indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;



rilevano l'importo e la natura del costo o del provento;



l'importo e la natura devono essere di **entità o incidenza** eccezionali.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Eliminazione area straordinaria

45



Eccezionalità e straordinarietà non sono concetti coincidenti.



La straordinarietà è un "sottoinsieme" della eccezionalità.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Eliminazione area straordinaria

46

ECCEZIONALITA'



ESEMPI



- picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;
- cessioni di attività immobilizzate;
- ristrutturazioni aziendali;
- operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda, ecc.).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Eliminazione area straordinaria

47


### Collocazione in Bilancio degli oneri e proventi prima qualificati come "straordinari"

- ➔ A5 e B14 per i proventi e oneri che non hanno natura finanziaria.
- ➔ C15, C16 e C17 per i proventi ed oneri che hanno natura finanziaria.
- ➔ Altre voci, correttamente individuate dal redattore del Bilancio.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Eliminazione area straordinaria

48



STUDIO DR. MAURO NICOLA



49

## IL RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10

STUDIO DR. MAURO NICOLA

### Il rendiconto finanziario

50

RENDICONTO FINANZIARIO



NUOVO DOCUMENTO  
OBBLIGATORIO DI BILANCIO



- NO SOCIETÀ CHE POSSONO REDIGERE IL BILANCIO ABBREVIATO
- NO MICRO-IMPRESE



Non è più contenuto nelle tabelle della nota integrativa, ma costituisce un autonomo documento.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il rendiconto finanziario

51

NUOVO OIC 10  
(Dicembre 2016)



Trova applicazione anche con riferimento ai Bilanci chiusi al 31.12.2016.



Necessario presentare i dati del rendiconto finanziario al 31.12.2015 ai fini comparativi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il rendiconto finanziario

52

Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie:



- a) attività operativa;
- b) attività di investimento;
- c) attività di finanziamento.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

53

## LE IMMOBILIZZAZIONI OIC 16 E OIC 24

STUDIO DR. MAURO NICOLA

54

Nuova formulazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Immobilizzazioni materiali:  
Rilevazione iniziale



Alla data in cui avviene il trasferimento  
dei rischi e dei benefici connessi  
all'acquisto del bene.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

55

### ELIMINAZIONE SEZIONE STRAORDINARIA Cessione dei beni e rilevazione plus/minusvalenza

Cessioni derivanti dalla fisiologica sostituzione dei cespiti.

Cessioni "straordinarie" (es. riconversione produttiva).

In ogni caso, le plus/minusvalenze dovranno essere rilevate nella sezione ordinaria del conto economico.

Plusvalenze → voce A5 "altri ricavi e proventi",  
Minusvalenze → voce B14 "oneri diversi di gestione".

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Le svalutazioni

56

### Approccio di generale accettazione

Il valore recuperabile di un'immobilizzazione materiale o immateriale deve essere determinato, in via generale, ricorrendo al **modello di attualizzazione dei flussi di cassa**. È questo l'approccio di universale accettazione.

### Approccio semplificato per i soggetti di piccole dimensioni

I soggetti di piccole dimensioni possono utilizzare un **metodo semplificato**, basato sulle capacità di ammortamento. Questo metodo è stato introdotto in virtù del fatto che l'adozione di tecniche complesse, come l'attualizzazione dei flussi di cassa, comporterebbe il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici conseguibili.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Le svalutazioni

57

Il riformulato principio contabile OIC 9 interviene sulle soglie dimensionali che consentono alle imprese di accedere all'approccio semplificato.

Società che redigono il Bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.



Approccio semplificato

Società che redigono il Bilancio in forma ordinaria.




Approccio ordinario

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Immobilizzazioni immateriali: le novità

58



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Immobilizzazioni immateriali: le novità

59

Costi di pubblicità già iscritti nell'attivo patrimoniale al 31.12.2015

Possono essere riclassificati, ed iscritti tra i costi di impianto e di ampliamento?  
(soddisfano i requisiti per poter essere considerati costi di impianto e di ampliamento?)

SI

I costi di pubblicità già capitalizzati saranno riclassificati tra i costi di impianto.

NO

Il costo dovrà essere eliminato dall'attivo patrimoniale, retroattivamente, così come prevede il nuovo principio contabile OIC 29

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## I costi di ricerca e sviluppo

60

- **Costi di ricerca di base:** costi sostenuti per un'indagine pianificata dall'impresa per conseguire nuove conoscenze e scoperte, di utilità generica per la società.
- **Costi di sviluppo:** applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze ad un progetto di produzione, prima che la produzione stessa abbia inizio.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Costi di ricerca e sviluppo: la disciplina attuale

61

COSTI DI RICERCA DI BASE	Nel conto economico
COSTI DI SVILUPPO	Attivo patrimoniale Se: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sono relativi ad un prodotto/processo chiaramente definitivo;</li> <li>▪ sono comunque riferiti ad un progetto tecnicamente fattibile e che la società intende promuovere (avendo anche la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie);</li> <li>▪ sono "recuperabili", nel senso che la società deve prevedere di realizzare maggiori ricavi in grado, almeno, di "coprire" i costi sostenuti.</li> </ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Costi di ricerca e sviluppo

62

Costi di ricerca capitalizzati negli esercizi precedenti



- le spese di sviluppo possano continuare a rimanere iscritte nell'attivo;
- i costi di ricerca applicata che soddisfano i requisiti per poter essere definiti "spese di sviluppo" possono continuare ad essere iscritti nell'attivo patrimoniale;
- gli importi iscritti nell'attivo patrimoniale, che non configurano costi di sviluppo capitalizzabili, **devono essere eliminati dall'attivo patrimoniale.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Ammortamento avviamento

63

L'avviamento è ammortizzato secondo la sua vita utile



Se, eccezionalmente, non è possibile stimare attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore ad anni 10.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Ammortamento avviamento

64

### COME STIMARE LA VITA UTILE DELL'AVVIAMENTO?

Vita utile = periodo di tempo nel quale la società prevede di poter godere dei **benefici economici addizionali** conseguenti all'operazione straordinaria.

Vita utile = Periodo entro il quale l'impresa prevede di "**recuperare**", in termini finanziari o reddituali, **l'investimento effettuato**.

Vita utile = La media delle vite utili delle **principali attività acquisite** a seguito dell'operazione di acquisizione aziendale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA



## Ammortamento avviamento

65

Se  
Vita utile stimata > 10 anni



Occorre dimostrare che vi sono fatti o circostanze oggettive a "supporto" della stima.  
In ogni caso, la vita utile dell'avviamento non può superare i 20 anni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Ammortamento avviamento: disciplina transitoria

66

Se il processo di ammortamento dell'avviamento è iniziato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015, non sarà necessario rideterminare il periodo di ammortamento per tener conto delle novità introdotte.

MA se la società decide di beneficiare della deroga, occorre indicare in nota integrativa che l'ammortamento non è stato rideterminato!

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Costi accessori su finanziamenti

67

D.Lgs. n. 139/2015



Nuovo criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti.



Non trovano più spazio nell'attivo patrimoniale i costi accessori ai finanziamenti.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

68

**CREDITI E DEBITI  
OIC 15 E OIC 19**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19

69

Crediti		
	Ante-D.Lgs. n. 139/2015	Post-D.lgs. n.139/2015
Bilancio ordinario	Valore di presumibile realizzo	Costo ammortizzato + Attualizzazione + Valore di presumibile realizzo
Bilancio abbreviato	Valore di presumibile realizzo	Valore di presumibile realizzo
Bilancio per le micro-imprese	Valore di presumibile realizzo	Valore di presumibile realizzo

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Costo ammortizzato La valutazione dei crediti

70

Il credito è rilevato, in Bilancio, la prima volta al **valore nominale**, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.



I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono quindi inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il **criterio dell'interesse effettivo**.




→ I costi in oggetto saranno quindi così **ammortizzati lungo la durata attesa del credito**, integrando o rettificando gli interessi attivi calcolati al tasso nominale e seguendone la medesima classificazione nel conto economico.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19


71



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19

72



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19

73

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono **irrilevanti**.



Si può presumere l'irrilevanza degli effetti:

- se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi),
- o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19

74

Crediti iscritti in Bilancio al 31.12.2015

Possono continuare ad essere valutati secondo i vecchi criteri di valutazione (valore di presumibile realizzo).

Possono essere valutati al costo ammortizzato retroattivamente.



La società che decide di avvalersi di tale facoltà dovrà indicarlo in nota integrativa.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19

75

Ai soli fini comparativi



Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione della nuova disposizione devono essere presentate come se il richiamato metodo di valutazione fosse stato da sempre applicato.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19

76

	Debiti	
	Ante-D.lgs. n. 139/2015	Post-D.lgs. n.139/2015
Bilancio ordinario	Valore nominale	Costo ammortizzato + Attualizzazione
Bilancio abbreviato	Valore nominale	Valore nominale
Bilancio per le micro- imprese	Valore nominale	Valore nominale

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19

77

- I **costi di transazione** sostenuti per l'emissione di prestiti obbligazionari (esempio: le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione),
- gli **aggi e i disaggi di emissione** dei prestiti obbligazionari,
- **ogni altra differenza** tra valore iniziale e valore nominale a scadenza.



Sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il **criterio dell'interesse effettivo**.



I costi di transazione e gli altri costi, rientrando nel calcolo dell'interesse effettivo, saranno ammortizzati lungo la durata attesa del debito.



Il loro ammortamento integrerà o rettificcherà gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19

78

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se i gli effetti sono irrilevanti.



Gli effetti si presumono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore a 12 mesi).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19

79

Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulta essere significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato,



il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Crediti e debiti OIC 15 e OIC 19

80

ESEMPIO:

Ho contratto un finanziamento di euro 10.000

Costi per contrarre il finanziamento (esempio, costi di istruttoria) = euro 500

	PRIMA	ORA
Iscrizione in Bilancio	Rilevo: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Debiti vs/banca: 10.000</li> <li>➤ Costi accessori sui finanziamenti (Imm. Immateriale, SP): 500</li> </ul>	Rilevo: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Debiti vs. banca: 9.500</li> </ul>
Al 31/12/n	Rilevo: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ interessi passivi di competenza dell'esercizio (al tasso nominale),</li> <li>➤ quota ammortamento costi accessori su finanziamenti.</li> </ul>	Rilevo: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ interessi passivi di competenza (calcolati al tasso di interesse effettivo, che comprende anche parte dei costi accessori su finanziamento sostenuti).</li> </ul>

STUDIO DR. MAURO NICOLA



81

## LE RIMANENZE OIC 13

STUDIO DR. MAURO NICOLA

### Le Rimanenze OIC 13

82

#### NOVITA' OIC 13

Recepito il riformulato principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Recepito il nuovo principio di rilevanza.

Riviste le disposizioni in tema di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.

Eliminate le considerazioni relative all'andamento del mercato nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di predisposizione del Bilancio ("spostate" nell'OIC 29).

Introdotte specifiche sezioni per le società che possono redigere il Bilancio abbreviato o per le micro-imprese.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

83

## IL PATRIMONIO NETTO OIC 28

STUDIO DR. MAURO NICOLA

### Il patrimonio netto OIC 28

84

LE AZIONI PROPRIE	
PRIMA	ORA
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Le azioni proprie sono iscritte nell'attivo patrimoniale</li> <li>➤ Contestualmente, è iscritta una riserva indisponibile di pari importo.</li> </ul>	<p>Le azioni proprie devono essere iscritte in Bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto.</p> <p>Nuova <u>riserva negativa azioni proprie.</u></p>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il patrimonio netto OIC 28

85

Scrittura contabile ante-riforma

Azioni proprie (B.III.4 Stato patrimoniale)	a	Banca x c/c	1.000	1.000
---	---	-------------	-------	-------

Utile d'esercizio portato a nuovo	a	Riserva azioni proprie (A.VI Stato patrimoniale)	1.000	1.000
-----------------------------------	---	--	-------	-------

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il patrimonio netto OIC 28

86

Scrittura contabile post-riforma

Riserva negativa azioni proprie (A.X Passivo stato patrimoniale - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio)	a	Banca x c/c	1.000	1.000
---	---	-------------	-------	-------

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Il patrimonio netto OIC 28

87

Il patrimonio netto della società è misurato a valori storici



Le azioni sono acquistate a valori "effettivi" (comprende anche valori latenti, come l'avviamento della società).



La riserva negativa per azioni proprie "abbatte" a valori effettivi una componente misurata a "valori storici" (ovvero il patrimonio netto).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

88

## STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI OIC 32

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Le caratteristiche dei derivati

89

- ✓ Il valore dello strumento varia come conseguenza della variazione di un'altra variabile.
- ✓ Non richiede un investimento iniziale (o richiede un investimento iniziale più basso di quanto richiesto da altri contratti in grado di fornire una risposta simile).
- ✓ È regolato a data futura.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Le caratteristiche dei derivati

90

Esempio strumenti finanziari derivati



Forward e futures
Opzioni
Swap
Derivati creditizi

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Le caratteristiche dei derivati

91

I derivati devono essere iscritti in Bilancio al loro *fair value*.

È pertanto necessario far riferimento:

- al prezzo che si percepirebbe a seguito della vendita di un'attività;
- al prezzo che si pagherebbe per il trasferimento di una passività.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Le caratteristiche dei derivati

92

Le variazioni di *fair value* sono imputate al conto economico, **salvo che si tratti di uno strumento finanziario di copertura.**



Se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata → le variazioni del *fair value* sono imputate ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Le caratteristiche dei derivati

93

2 requisiti per poter considerare lo strumento finanziario "di copertura"



Stretta correlazione (requisito sostanziale).



Correlazione documentata (requisito formale).

STUDIO DR. MAURO NICOLA


## Le caratteristiche dei derivati

94

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI



Iscrizione in Bilancio



Alla data di sottoscrizione del contratto, quando la società si assoggetta ai diritti e obblighi contrattuali.

Al *fair value*, anche se sono incorporati in altri strumenti finanziari derivati.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Le caratteristiche dei derivati

95

ATTIVO PATRIMONIALE	Strumenti finanziari derivati di copertura di un'attività.	Devono essere rilevati nell'attivo circolante, o immobilizzato, seguendo la classificazione dell'attività coperta.
	Strumenti finanziari derivati di copertura di una passività, di un impegno irrevocabile o di un'operazione programmata altamente probabile.	Attivo circolante
	Strumento finanziario derivato non di copertura.	Attivo circolante (entro l'esercizio successivo)
PASSIVO	Strumenti finanziari derivati con <i>fair value</i> negativo alla data di valutazione	Voce B 3) del passivo patrimoniale

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Variatione di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura

96

D)18 d) Rivalutazione di strumenti finanziari derivati	variazioni positive di <i>fair value</i>
D)19 d) Svalutazione di strumenti finanziari derivati	variazioni negative di <i>fair value</i>

STUDIO DR. MAURO NICOLA



97

## NUOVO OIC 29

STUDIO DR. MAURO NICOLA

### Nuovo OIC 29

98

Cambiamento obbligatorio principio contabile



Cosa fare?



Analizzare la procedura prevista dalla stessa norma di legge che ha richiesto la variazione del principio contabile (o dal principio contabile che ha subito la variazione).



Solo laddove la norma/principio contabile nulla prevedono:



Applicare il principio contabile OIC 29.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Principio contabile 29

99

Il nuovo principio contabile dovrà essere applicato  
**retroattivamente**

Questo significa che, nell'esercizio in cui adottato il nuovo principio contabile dovrò:

- rilevare gli effetti dei cambiamenti, contabilizzandoli sul saldo di apertura del **patrimonio netto dell'esercizio**;
- la rettifica viene riportata, generalmente, tra gli utili riportati a nuovo (ma è possibile imputarla anche ad un'altra componente del patrimonio netto, se ciò è ritenuto più appropriato).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Nuovo OIC 29

100

**Ai soli fini comparativi**



È necessario rideterminare gli effetti nel Bilancio comparativo come se il principio fosse stato da sempre applicato.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

101

## BILANCIO & FISCO

---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

102

## ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Assegnazione agevolata dei beni ai soci

103

Assegnazione agevolata dei beni ai soci



Contabilmente, sarà necessario annullare riserve contabili in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.




È quindi necessario che siano presenti in Bilancio riserve disponibili in misura almeno pari al **valore contabile** attribuito al bene in sede di assegnazione!

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Assegnazione agevolata dei beni ai soci

104

Il valore contabile attribuito al bene




Può essere:  
→ Pari,  
→ Superiore,  
→ Inferiore,  
al precedente valore contabile netto.

Deve essere individuato nel rispetto dei principi contabili.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Assegnazione agevolata dei beni ai soci


105



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Assegnazione agevolata dei beni ai soci

106



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Assegnazione agevolata dei beni ai soci

107

### RICAVO DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI MERCE

- Non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'Irap (in quanto è versata l'imposta sostitutiva).
- Incidendo sulla determinazione del risultato d'esercizio, e, quindi, sulle riserve disponibili, è tassato in sede di distribuzione come dividendo in capo al socio.
- Incide sulla determinazione degli interessi passivi deducibili (art. 96 TUIR) e delle spese di rappresentanza deducibili (art. 108 TUIR).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Assegnazione agevolata dei beni ai soci

108

### MINUSVALENZA DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

- Non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa (cfr. art. 101 del TUIR);
- assume rilevanza ai fini IRAP sulla base del principio della presa diretta dal Bilancio;
- riduce il ROL, incidendo quindi sulla deducibilità degli interessi passivi (articolo 96 del TUIR).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Assegnazione agevolata dei beni ai soci

109

### COMPONENTI NEGATIVI DERIVANTI DALL'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI MERCE

- Il costo rilevato in contabilità assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa, se il componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore normale ai sensi dell'articolo 9 del TUIR (art. 85 del TUIR).
- Il costo assume rilevanza ai fini IRAP sulla base del principio della presa diretta dal Bilancio.
- Il costo riduce il ROL, incidendo quindi sulla deducibilità degli interessi passivi (articolo 96 del TUIR).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Assegnazione agevolata dei beni ai soci

110

Contabilmente rileva il valore attribuito dal redattore del Bilancio

Fiscalmente rileva il valore normale/catastale

Il bene assegnato potrebbe fuoriuscire ad un valore contabile diverso da quello rilevante in sede fiscale

Le riserve annullate contabilmente potrebbero essere quantitativamente diverse dal valore normale/catastale del bene preso a riferimento per la determinazione dell'imposta sostitutiva.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta è necessario verificare le riserve annullate, anche se non coincidenti con il valore normale/catastale del bene.

STUDIO DR. MAURO NICOLA